



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI
- Avv. Michele PIRO
- Avv. Andrea SEGATO

Presidente

Giudice componente

Giudice componente

riunitasi in data **06 febbraio 2024** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Daniela Peconi, Segretario, alla presenza dell'Avv. Cedrik Pasetti, in rappresentanza dei reclamanti signori Giovanni Fava, Antonella Gualandri, Vittorio Musso e Carlo Orlandi, nonché dell'Avv. Prof. Guido Valori per la FIR, ha emesso la

DECISIONE N. 6 / S.S. 2023-2024

§ § §

I signori Giovanni Fava, Antonella Gualandri, Vittorio Musso e Carlo Orlandi, Consiglieri Federali, hanno proposto reclamo avverso la decisione n. 7 S.S. 2023-2024 del Tribunale Federale con cui era stato respinto il ricorso con il quale avevano chiesto l'annullamento delle delibere del C.F. dalla n. 46 alla n. 64 del 2023, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, per dedotte irregolarità del procedimento di convocazione.

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

*

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso osservando quanto segue:
“... l'impugnazione della delibera del 10/06/2023, oltre ad essere superata dalla successiva ratifica avvenuta nel C.F. del 30/06/2023, è assolutamente tardiva avendo superato inequivocabilmente il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto previsto dall'art. 68 del RDG”.

A tal proposito rilevava che il verbale era stato posto alla conoscenza di tutti gli aventi diritto in data 22 giugno 2023 mediante pubblicazione sull'app “CdA on Board” e che, pertanto, il ricorso del successivo 24 luglio era stato proposto fuori termine.

Proseguiva il Tribunale affermando che:

“Inoltre appare inequivoco agli atti che il medesimo deliberato del 10 giugno 2023 veniva ratificato e approvato nella successiva seduta del 30 giugno 2023, regolarmente convocata sanandone eventuali vizi. Né – in assenza di altre e diverse contestazioni inerenti la seduta del 30 giugno 2023, non formulate in ricorso – possono riverberarsi su di essa le censure rivolte alla seduta del 10 giugno 23, quand'anche fossero fondate.

Per queste ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile”.

La decisione, quindi, entrava nel merito degli avvenimenti, ricostruendo la sequenza degli eventi rilevanti (data e contenuto della email 03.6.2023 di convocazione, funzionamento della piattaforma ove sono condivisi i documenti riservati ai Consiglieri federali, loro accessi, tenore delle comunicazioni inviate alla Federazione, ecc.), dando conto della distribuzione dell'onere della prova relativamente alle irregolarità dedotte dai reclamanti,



CORTE FEDERALE D'APPELLO

e concludeva affermando che: *“Non v'è alcuna dimostrazione di irregolarità tempistica o documentale”*.

Ritenute irrilevanti le richieste istruttorie formulate dai reclamanti, all'udienza del 23 novembre 2023, il Tribunale rigettava la domanda.

*

Avverso detta decisione i Consiglieri soccombenti in primo grado hanno proposto reclamo assumendo quanto segue:

- che la decisione reclamata si basa su un fatto inesistente e comunque indimostrato, ovverosia la conoscenza del verbale del Consiglio del 10.6.2023 a far data dal 22.6.2023, data di pubblicazione sull'app *“CDA on Board”*, mentre, al contrario, la conoscenza di tale verbale sarebbe intervenuta solo a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio, avvenuta in data 30.6.2023;
- che il ricorso, pertanto, è stato presentato tempestivamente, decorrendo il termine di 30 giorni dal 30.6.2023, in cui i Consiglieri hanno avuto *“effettiva piena conoscenza dell'atto”* impugnato, come previsto dagli artt. 31.6 e 30.2 del Codice di Giustizia Sportiva;
- che la mail di convocazione del 3.6.2023 non conteneva l'ordine del giorno, atteso che nella stessa mail si precisava che nella app *“CdA on Board”* potevano essere visionati sia l'ordine del giorno che la relativa documentazione e che, conseguentemente, tale *modus operandi* violava l'art. 18 del R.O.

In via istruttoria i reclamanti chiedevano ammettersi prova testimoniale volta a confermare il contenuto della mail di convocazione del 3.6.2023, nonché a dimostrare che prima del maggio 2022 l'ordine del giorno e la



CORTE FEDERALE D'APPELLO

relativa documentazione venivano inviati unitamente alla comunicazione di convocazione, nonché a dare evidenza della posizione assunta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.

*

La FIR, mediante memoria deposita in atti, ha contestato gli assunti dei reclamanti e chiesto il rigetto del reclamo sulla base delle seguenti argomentazioni:

- che il ricorso in primo grado doveva ritenersi tardivo in quanto (avendo ad oggetto le modalità di convocazione della riunione del Consiglio del 10.6.2023 e non il contenuto delle singole delibere indicate nell'atto introduttivo del giudizio) il termine di 30 giorni aveva avuto decorso da quanto i ricorrenti avevano avuto cognizione della mancata allegazione dell'O.d.G. e dei documenti alla comunicazione di convocazione del 3.6.2023 ovvero dal successivo giorno 9 giugno, come risultante dalle mail inviate in tali date dagli stessi reclamanti;
- che in ogni caso il verbale del 10.6.2023 era stato ratificato nella successiva riunione del 30.6.2023 che, quindi, aveva sanato tutti i vizi contestati;
- che tutti i Consiglieri, compresi i reclamanti, nel corso della riunione del Consiglio del 14.5.2022 erano stati informati dal Segretario Generale che l'Ordine del Giorno dei Consigli federali e la relativa documentazione non sarebbero stati più inviati unitamente alla comunicazione di convocazione, ma "caricati" sulla piattaforma telematica denominata "*CdA on Board*", a cui potevano accedere, con le rispettive credenziali, mediante i tablet e le sim consegnati loro dalla Federazione;

4

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

- che la asserita impossibilità di accedere all'Ordine del Giorno relativo al Consiglio del 10.6.2023 ed alla relativa documentazione risultava smentita dai report degli accessi, estratti dalla piattaforma e prodotti in giudizio dalla difesa della FIR, da cui risultava che i Consiglieri Musso e Fava vi avevano avuto accesso il 3.6.2023 alle ore 18:28 e 19:54 e il Consigliere Gualandri il 6.6.2023, alle ore 15:18;
- che, in ogni caso, eventuali difficoltà di accesso non potevano essere imputate alla FIR che, da tempo, aveva istituito tale modalità di esame ed acquisizione dell'O.d.G. e dei documenti relativi.

*

Nel corso dell'udienza le parti presenti hanno richiamato le rispettive posizioni.

La difesa dei reclamanti ha ribadito di aver contestato dal primo atto difensivo la esistenza di vizi nella convocazione, poiché priva della indicazione dell'Ordine del Giorno, e che sono state impugnate le delibere in quanto non è possibile impugnare il solo O.d.G., con riferimento alla irritualità e incompletezza della convocazione; che non sussiste prova che attesti la presenza della disponibilità degli atti sulla piattaforma dal 22 giugno; che i propri assistiti hanno avuto conoscenza del contenuto delle delibere adottate il 10 giugno soltanto in data 30.6.2023.

Dal proprio canto, la difesa FIR ha sostenuto che la disciplina della convocazione dei Consigli Federali è improntata a criteri di informalità, tanto da poter essere validamente comunicata anche telefonicamente; che per potersi affermare la sussistenza di profili di nullità o annullabilità deve sussistere una norma che lo prevede espressamente, mentre nel caso di specie

5



CORTE FEDERALE D'APPELLO

non vi è alcuna disposizione; che a fronte di una impugnazione delle delibere, le uniche censure proposte dai Consiglieri reclamanti hanno avuto ad oggetto la convocazione, inoltrata con strumenti e modalità già in atto dal maggio 2022 – senza che mai fosse intervenuta contestazione prima d'ora – e, ancora, che ogni Consigliere è dotato degli strumenti necessari e sufficienti per acquisire tutte le informazioni necessarie a partecipare con adeguata cognizione alle riunioni del Consiglio Federale.

Ha sostenuto, altresì, che l'Ordine del Giorno è autonomamente impugnabile, ove lo si ritenga irrispettoso delle norme ad esso applicabili.

Infine, la difesa della reclamata ha evidenziato che il contenuto delle delibere assunte in data 10.6.2023 ha riguardato questioni amministrative, tranne quella che ha riguardato la franchigia Zebre, di valenza meramente informativa e non decisionale.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il Tribunale ha respinto la domanda dei Consiglieri Fava, Gualandri, Musso e Orlandi valorizzando due ordini di ragioni, indipendenti l'una dall'altra, ciascuna delle quali idonea, autonomamente, a sorreggere la decisione.

Dette motivazioni hanno riguardato, l'una, la intervenuta ratifica, in data 30.6.2023, del precedente deliberato assunto dal Consiglio Federale il 10.6.2023 (come testualmente riportato nella parte espositiva che precede), l'altra, attinente al merito, ove si è dato atto della inesistenza di irregolarità nella convocazione e svolgimento della prima riunione.

*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Va premesso che il processo sportivo, ove non specificamente disciplinato, segue i principi generali del processo civile.

Nel caso di specie assume rilevanza quello secondo cui il procedimento di appello ha natura devolutiva, cosicché il giudice di secondo grado – nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – deve giudicare nel perimetro posto dai motivi di appello.

Ai sensi dell'art. 75, comma VI°, del Regolamento di Giustizia (*"Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello"*) è stabilito che: *"Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o non altrimenti precluse"*.

Dunque, non è compito della Corte procedere ad un nuovo giudizio, finalizzato a verificare la intrinseca correttezza della decisione del giudice del precedente grado, bensì, ed esclusivamente, quello di valutare la fondatezza delle critiche che, attraverso la (e nei limiti della) enunciazione dei motivi di reclamo, vengono proposte dalla parte interessata alla riforma della pronuncia del Tribunale, secondo quanto specificamente indicato nell'atto di impugnazione.

*

Ciò posto, la Corte rileva che la impugnazione ha riguardato il solo secondo ordine di ragioni espresse dal Tribunale, mentre non ha investito il primo capo, ove il Collegio di prime cure ha affermato la improcedibilità dell'azione per effetto della intervenuta ratifica del precedente deliberato, in forza di quanto stabilito nella successiva riunione del 30 giugno 2023.

*

Invero, i reclamanti, nell'atto di impugnazione, pur facendo riferimento a quanto espresso dal Tribunale nella decisione da *"... pagina 4, quart'ultima*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

riga ...” sino alla affermazione “... deve essere dichiarato improcedibile.”, tanto nel capo dedicato a “Le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale Federale”, quanto ai successivi, rubricati “La violazione di diritto denunciate e la loro rilevanza” e “Nel merito” si sono limitati a contestare la invalidità della convocazione, in quanto non idonea a metterli in condizione di partecipare in termini informati alla già fissata riunione consiliare del 10 giugno, omettendo, tuttavia, di sottoporre a critica il passaggio della decisione ove ha dato atto della avvenuta ratifica, il 30.6.2023, di quanto approvato nella sessione precedente.

*

Secondo il Tribunale, per effetto della delibera assunta nella successiva riunione, ogni eventuale irregolarità della precedente, oggetto di impugnazione, è stata sanata.

L'affermazione del giudice *a quo* appare formulata in termini univoci e non suscettibili di dubbi circa la sua portata.

La mancata impugnazione di detto capo ne comporta il passaggio in giudicato (ex art. 329, ult. co., c.p.c.) con la conseguenza che la validità delle delibere assunte in data 10 giugno 2023 deve intendersi, pertanto, sanata per ratifica, anche qualora fosse stata viziata per effetto della preesistente invalidità (comunque esclusa dal Tribunale) derivante della dedotta irregolarità della convocazione della (sola) riunione del 10 giugno 2023.

*

In ogni caso, ferma la portata assorbente di quanto sopra rilevato, la Corte ritiene di dover argomentare nel merito della vicenda, per ragioni di completezza e chiarezza, rilevando quanto segue.

8



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Dallo stralcio del verbale della riunione del Consiglio Federale del 14.5.2022, depositato in atti, si evince che in tale occasione il Segretario Generale aveva informato i presenti che al fine di preservare le informazioni di pertinenza dell'Organo di governo federale, sarebbe stata attivata una piattaforma digitale dedicata alla gestione dei lavori del Consiglio Federale (denominata "CdA on Board"), accessibile tramite tablet distribuiti ai Consiglieri e che tale piattaforma prevedeva *"la possibilità di convocare le prossime riunioni di Consiglio, oltre alla disponibilità di tutta la relativa documentazione, sia di nuova consultazione che relativa alle precedenti riunioni [...]"*.

Dal 2022 la convocazione delle riunioni del Consiglio Federale, ivi compresa quella del 10.6.2023 (v. documentazione in atti), è sempre avvenuta mediante l'invio di una comunicazione contenente l'indicazione del giorno e dell'orario della riunione e la precisazione che attraverso l'app di "CdA on Board" sarebbe stato possibile visionare l'O.d.G. della riunione ed i documenti relativi ai diversi argomenti posti in agenda.

Non consta che alcuno dei Consiglieri, e segnatamente, alcuno degli odierni reclamanti, abbia impugnato il verbale della riunione del 14.5.2022 o formulato contestazioni riguardo all'adozione della nuova modalità di convocazione dei Consigli Federali (in un'ottica, peraltro, di modernizzazione delle attività, tale da garantire benefici logistici, ambientali e di sicurezza), cosicché non appare più sindacabile tale modalità di convocazione, in specie se si consideri che da allora nessuna delle delibere assunte dal Consiglio Federale è stata oggetto di impugnazione per tale profilo formale.

Senza considerare, poi, che l'unica contestazione relativa al merito delle delibere assunte nel corso della riunione del Consiglio del 10.6.2023,



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ovverosia quelle relative alla società partecipata Zebre Rugby Club, non è stata riproposta con il reclamo.

In ogni caso la circostanza che i reclamanti fossero a conoscenza dell'O.d.G. della riunione del 10.6.2023 risulta comprovata dal contenuto della comunicazione, a firma congiunta, del 9.6.2023 con cui hanno lamentato non già la sua mancanza, bensì (e soltanto) che i relativi documenti non fossero stati *"presentati nei tempi corretti in modo da dare l'opportunità ai consiglieri di fare le valutazioni necessarie ai punti indicati nell'ordine del giorno"* di cui, quindi, erano evidentemente a conoscenza.

Le considerazioni testé espresse rendono conto, anche, delle ragioni del rigetto delle istanze istruttorie.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, ritenuto non necessario procedere all'istruttoria, rigetta la richiesta di parte reclamante e rigetta il reclamo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.02.2024.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello

(Avv. Andrea Caranci)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12/02/2024

PUBBLICATA

IL 13/02/2024

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it